

**SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI A VENETO INNOVAZIONE S.P. A.****TRA**

Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal dott. _____, nato a..... il....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

la Società Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata “Società”, con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante dott. nato a il

e ove congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- a. la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, all’art. 61, comma 1, prevede che “La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione” e, al comma 2, che “*La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni*”;
- b. con la legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14, la Regione ha attribuito alla Società il compito di operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione e delle norme dello Statuto della Regione e della stessa legge regionale n. 45/1988, iniziative per l’innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale, l’attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto;
- c. la Regione definisce annualmente, anche attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR) e la relativa Nota di Aggiornamento gli indirizzi operativi a cui le società controllate e partecipate devono attenersi;
- d. la Società, in forza della legge regionale n. 14/2023, è partecipata in via totalitaria dalla Regione a favore della quale opera a titolo esclusivo;
- e. con DGR n. 1289 del 30 ottobre 2023 la Giunta regionale ha approvato l’adeguamento dello Statuto della Società ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata legge regionale n. 14/2023 e, successivamente, l’assemblea sociale ne ha deliberato l’adozione in data 30 novembre 2023;
- f. in base al nuovo Statuto sociale rientra tra le finalità statutarie della Società la gestione di Strumenti di finanza agevolata attivati con risorse europee, statali e regionali in tutte le forme tecniche;
- g. con atto del Notaio Paolo Talice di Treviso, in data 30 novembre 2023, rep. n. 96030, la Società ha acquisito da Veneto Sviluppo S.p.A. il ramo d’azienda relativo alla gestione degli Strumenti di finanza agevolata regionali;



- h. la legge regionale n. 14/2023 e lo Statuto sociale prevedono che la Società possa svolgere, tra l'altro, su incarico della Regione, le attività di cui all'art. 1, comma 2, della presente Convenzione Quadro;
- i. lo Statuto sociale prevede che la Società sia soggetta al controllo analogo della Regione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, anche per il tramite di società sottoposte al relativo controllo analogo, e svolga le attività afferenti all'oggetto sociale in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale;
- j. il Codice dei Contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), all'art. 7, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano affidare direttamente prestazioni strumentali a società in house a condizione che nel provvedimento di affidamento si dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
- k. con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023 è stata approvata la metodologia per la valutazione dell'economicità degli affidamenti diretti alla Società Veneto Innovazione S.p.A. (art. 7 del D.lgs. n. 36/2023) in regime di "in house providing";

DATO ATTO CHE

la Società:

- è società in house ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 175/2016) partecipata in via totalitaria dalla Regione;
- è sottoposta a controllo analogo della Regione, sia in forza dello Statuto sociale che della presente Convenzione Quadro;
- svolge le attività di gestione di fondi pubblici e di natura finanziaria previste dalla legge regionale n. 14/2023 e dallo Statuto sociale su incarico e per conto della Regione, anche con funzioni di organismo intermedio e soggetto attuatore degli strumenti finanziari afferenti alla legislazione europea, di cui ai Regolamenti (UE) tempo per tempo vigenti;
- persegue obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche, oltre che di perseguimento di interessi strategici.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E ATTIVITA' AFFIDATE

- 1) La presente Convenzione Quadro disciplina le modalità di affidamento diretto, da parte della Regione, anche tramite Veneto Sviluppo S.p.A., delle attività infra descritte e le modalità di espletamento da parte della Società degli affidamenti diretti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 14/2023 e dello Statuto sociale, nonché dei principi e delle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di gestione ed erogazione di fondi pubblici e di organismi operanti in regime di "in house providing".
- 2) La Società, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie finalità statutarie, s'impegna a supportare la Regione e a svolgere le attività di seguito elencate, a titolo non esaustivo, garantendo nella gestione dei procedimenti amministrativi adeguati livelli di trasparenza nei confronti di



richiedenti e beneficiari:

- a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell'internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
 - c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;
 - d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l'Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;
 - e) consulenza e assistenza tecnica alla Regione in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese;
 - f) svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle di cui alle lettere da a) a c), ivi compreso l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate;
 - g) assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con riferimento alle attività di cui alle lettere da a) a c);
 - h) attività di recupero dei crediti, accertamento degli illeciti amministrativi, applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici riferiti alle attività di cui alle lettere da a) a c);
 - i) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche nelle materie di competenza;
 - j) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
 - k) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
 - l) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti;
 - m) predisposizione e svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università, anche in materia di ricerca, innovazione e a sostegno della competitività del sistema economico veneto;
 - n) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;
 - o) attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della Giunta regionale;
 - p) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale.
- 3) La Giunta regionale, in coerenza con la normativa regionale e con i documenti di programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare alle aree di attività di cui al comma 2).
- 4) La Società, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicura per gli



adempimenti di competenza il rispetto dei termini previsti dalle norme sul procedimento amministrativo e definiti nei singoli incarichi.

ARTICOLO 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

- 1) Le attività, di cui alle aree individuate all'art. 1, comma 2, sono definite sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale. A tal fine:
 - a) previo ottenimento da parte delle singole Strutture regionali competenti per materia, entro il 31 luglio di ogni anno, delle proposte di attività, in corso e da avviare, su base annuale e triennale, con individuazione della relativa copertura finanziaria, la Società presenta, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Programma pluriennale delle attività alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il Programma pluriennale individua il complesso delle attività che la Società svolge nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione regionale, con indicazione delle fonti di copertura dei costi. L'approvazione da parte della Giunta regionale del Programma costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che devono essere declinate, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, in incarichi attribuiti dalle Strutture regionali committenti con le modalità di cui all'art. 3;
 - b) a seguito del conferimento dell'incarico, la Società garantisce l'erogazione dei servizi e delle attività affidate, utilizzando risorse e competenze proprie o avvalendosi di operatori economici selezionati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia. Le attività svolte dalla Società rientrano nell'ambito degli affidamenti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2023 ricorrendo le condizioni previste dalla norma stessa;
 - c) ulteriori attività, non prevedibili in sede di definizione del Programma pluriennale, potranno essere successivamente concordate con la Società, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, purché coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale. Una volta approvate dalla Giunta regionale, tali attività costituiscono aggiornamento del Programma pluriennale di cui alla lettera a).

ARTICOLO 3 - CONTRATTI DI AFFIDAMENTO

- 1) Le Strutture regionali, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 1, definiscono, nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione Quadro, le attività da affidare alla Società, determinando di concerto con la stessa i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento attraverso la predisposizione di specifici contratti ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 14/2023, e dello Statuto sociale, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera c, per le ulteriori attività non programmate.
- 2) I singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:
 - a) l'oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse;
 - b) l'attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale sull'affidamento;
 - c) la disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
 - d) la determinazione dei costi dell'affidamento o la loro determinabilità entro un importo massimo, incrementabile in relazione all'aumento dei volumi di attività inizialmente previsti e stabilito in coerenza con la metodologia vigente e con quanto disposto nella presente Convenzione Quadro;
 - e) le modalità e i tempi di pagamento;



- f) la durata dell'affidamento;
 - g) le modalità e i tempi di rendicontazione delle attività oggetto di affidamento e di aggiornamento sull'andamento delle misure affidate;
 - h) il cronoprogramma delle fasi di lavoro, modalità e tempi di pagamento correlati ai tempi di rendicontazione di cui alla lettera g);
 - i) eventuali standard di qualità richiesti alla Società.
- 3) La Società assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della normativa europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo, reclutamento del personale, trasparenza e diritto di accesso, riservatezza e tutela dei dati personali e nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.
- 4) La Società si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni e alle direttive elaborati dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

ARTICOLO 4 - STRUTTURE INFORMATICHE E BANCHE DATI

- 1) La Società si impegna ad adottare un sistema informatico di supporto per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi pubblici e, in particolare, delle norme europee, garantisca:
- un sistema di contabilità separata in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - la fruibilità e l'interoperabilità, ove possibile, con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel sistema informativo della Regione, garantendo il rispetto e la conformità con la normativa e le linee guida nazionali ed europee.
- 2) Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Società si impegna a provvedere alla realizzazione e gestione di banche dati contenenti tutte le informazioni sui benefici gestiti, sui richiedenti, sui beneficiari, sui tempi di esecuzione dei programmi oggetto dei benefici, sui tempi e le modalità di restituzione delle rate di ammortamento riferite ai singoli fondi di rotazione.
- 3) La proprietà delle banche dati è della Regione. La Società si impegna a rendere disponibili per estrazione i dati in esse contenuti.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro può comportare il trattamento di dati personali da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- 2) Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la Società assume il ruolo di Responsabile del trattamento (nel seguito Responsabile) e in quanto tale ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali richiamate al comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 3 del citato art. 28 del GDPR in ordine alle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- 3) I trattamenti effettuati dal Responsabile per conto della Regione sono disciplinati dall'art. 28 del GDPR. Specifici obblighi e istruzioni (natura e finalità, tipologie di dati trattati e categoria di interessati, banche dati coinvolte, durata, eventuali ulteriori misure di sicurezza che si rendano opportune), cui i trattamenti si riferiscono, vengono demandati ai singoli Accordi stipulati in forza della presente Convenzione Quadro.



ARTICOLO 6 - ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI

- 1) La Società è tenuta, con riguardo alle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi, all'osservanza del D.lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, ivi comprese le disposizioni concernenti gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa.
- 2) Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Società adotta propri regolamenti e procedure interni per disciplinare l'affidamento di contratti pubblici.
- 3) La Società si conforma a parametri di qualità e di prezzo rapportati agli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, ai parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, agli standard di mercato.
- 4) L'affidamento di incarichi di collaborazione esterna, ove non rientranti negli affidamenti di cui al comma 1, deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati.
- 5) La Società assicura, in ogni caso, il contenimento degli oneri relativi a consulenze e collaborazioni esterne, anche con riferimento agli incarichi di cui all'art. 9.

ARTICOLO 7 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLA REGIONE SUGLI AFFIDAMENTI

- 1) La Giunta regionale definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione della Società, stimolando processi di miglioramento, sul piano sia dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali che dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti, della gestione e delle decisioni organizzative.
- 2) Le Strutture regionali affidanti verificano la regolare esecuzione del contratto, tenuto conto anche delle procedure seguite e dei mezzi impegnati, valutando il raggiungimento dei risultati previsti. A tal fine la Società, in sede di presentazione del budget economico annuale di cui all'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come inserito dalla legge regionale n. 14/2023, evidenzia eventuali criticità e segnala le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.
- 3) Resta salvo quanto disposto sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte della Regione previste dallo Statuto sociale.
- 4) Al fine di garantire alle Strutture regionali affidanti un adeguato livello di monitoraggio e programmazione della spesa, la Società, con apposito documento, espone una previsione dei corrispettivi di chiusura del contratto, motivando eventuali scostamenti che possano determinare un costo superiore all'importo affidato. Sulla base delle risultanze di tale documento, la Struttura regionale affidante convoca tempestivamente il referente della Società per individuare possibili correttivi in merito alla programmazione della spesa e delle attività.
- 5) In caso di criticità riscontrate ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le Strutture regionali affidanti approvano espressamente le misure correttive, valutando l'adozione delle soluzioni proposte dalla Società o l'individuazione di interventi alternativi.
- 6) La Società consente a ciascuna Struttura regionale affidante l'accesso ai propri uffici, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.
- 7) La Società conserva un registro delle verifiche ispettive e delle relative risultanze.
- 8) A seguito dei controlli, gli uffici regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità derivate da gravi criticità straordinarie, e previo invito alla Società a provvedere, possono sostituirsi alla Società nello svolgimento delle attività ad essa affidate.
- 9) La Regione, sulla base di specifiche motivazioni, si riserva la facoltà di assumere direttamente la



gestione delle attività ovvero l'adozione dei provvedimenti già oggetto di affidamento alla Società, fatto salvo il riconoscimento dei costi sostenuti per le attività già svolte.

- 10) In caso di erogazione di benefici, la Società dovrà cooperare con gli uffici regionali preposti al fine di consentire loro, qualora richiesto, l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i beneficiari

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I: AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI FINANZA AGEVOLATA - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

- 1) Compete alla Regione la definizione degli strumenti di intervento, degli atti di programmazione e, salvo diversamente previsto dai contratti di affidamento, la predisposizione delle schede tecniche/disposizioni operative di misura e i bandi.
- 2) La Società svolge, su incarico della Regione, ogni attività istruttoria e procedimentale volta alla concessione ed erogazione di agevolazioni, quali contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie, a valere sui fondi pubblici affidatele in gestione, compresa, nel caso di cofinanziamenti attivati con banche, confidi o altri intermediari finanziari, la verifica delle relative delibere.
- 3) Tutti i dati dei singoli procedimenti di concessione dei benefici e i relativi elenchi dei beneficiari ammessi e, ove previste, le relative graduatorie devono essere sempre accessibili da parte della Regione anche in via telematica, qualora possibile.

ARTICOLO 9 - COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE ED ESPERTI ESTERNI

- 1) La Società, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, qualora previsto dal provvedimento di istituzione del relativo fondo regionale, può avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione, che sarà composto e opererà secondo quanto stabilito in ciascun Bando e/o Contratto di affidamento e/o Accordo di finanziamento.
- 2) I componenti del Comitato tecnico di valutazione che sono alle dipendenze della Società o della Regione non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al Comitato e dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
- 3) Gli eventuali componenti esterni del Comitato tecnico di valutazione, esclusi i dipendenti regionali, sono individuati con criteri oggettivi sulla base delle competenze professionali, attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione degli stessi. A tali componenti esterni spetterà un compenso preventivamente determinato, a carico del fondo agevolato di riferimento, e dovranno, dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni loro affidate.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI TRA SOCIETÀ, IL SISTEMA BANCARIO E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

- 1) La Società svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con banche, Confidi e/o intermediari finanziari (di seguito anche solo "Banche e Intermediari").
- 2) Nel caso di attività finanziarie svolte in cooperazione con Banche e Intermediari, la Società provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipula di apposite convenzioni.
- 3) La Società monitora costantemente l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle azioni di recupero di cui all'art. 13 delle somme dovute dai beneficiari in



forza del contratto di finanziamento e non restituite.

ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AFFIDATE ALLA SOCIETÀ

- 1) Alla Società sono affidati i controlli sulle operazioni finanziate, salvo che sia diversamente disposto dai singoli contratti di affidamento.
- 2) I controlli affidati sono disciplinati dai singoli contratti di affidamento e comprendono:
 - a) i controlli documentali, effettuati sulle operazioni finanziate, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del loro mantenimento, in coerenza con le finalità delle disposizioni operative dei Fondi o dei Bandi/Avvisi di riferimento;
 - b) i controlli in loco (in itinere ed ex post) effettuati su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni finanziate.
- 3) Laddove ritenuto opportuno, in presenza di fondate ragioni che rendano necessari specifici accertamenti, la Società procede a controlli ulteriori sulle singole operazioni finanziate al fine di verificare il rispetto della disciplina speciale di riferimento.
- 4) I controlli documentali e in loco devono essere svolti da personale diverso da quello che ha seguito il procedimento di istruttoria in sede di concessione.

ARTICOLO 12 - ESITO DEI CONTROLLI E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

- 1) La Società informa i beneficiari circa l'esito del controllo effettuato e, nella relazione semestrale di cui all'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come inserito dalla legge regionale n. 14/2023, indica i controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi; sono fatte salve differenti modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità di Gestione dei Fondi europei.
- 2) In caso di esito negativo dei controlli e in ogni altro caso in cui siano accertati o conosciuti motivi di revoca del beneficio concesso e/o erogato, la Società adotta, nei tempi e modi previsti dalle relative disposizioni operative o Bandi/Avvisi, i provvedimenti di secondo grado. Nella relazione semestrale di cui al comma 1, viene data evidenza dei provvedimenti di secondo grado disposti, con indicazione di destinatari, importi e motivazioni.
- 3) Ove previsto dalle relative disposizioni operative/Bandi/Avvisi, la Società comunica alla Regione l'esito dell'accertamento e le cause di revoca per l'adozione, da parte di quest'ultima, dei provvedimenti conseguenti.
- 4) Qualora la Società, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale e/o contabile, ha l'obbligo di comunicarlo alle Strutture regionali affidanti e alla competente Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 13 - RECUPERO CREDITI AFFERENTI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E GARANZIE

- 1) La Società, in esito all'adozione dei provvedimenti di revoca, provvede a dare corso alle attività di recupero delle somme non restituite da parte dei beneficiari per contributi, finanziamenti e garanzie, oltre a interessi e oneri di agevolazione richiesti nei provvedimenti di revoca stessi. A tal fine, la Società agisce tempestivamente con il più ampio mandato in tutte le sedi, stragiudiziali e giudiziali, comprese le eventuali procedure concorsuali, e in tutti i gradi di giudizio, valutando le azioni ritenute più opportune, inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure.
- 2) La Società provvede al recupero della provvista pubblica erogata, anche nella forma di contributo a fondo perduto e delle eventuali maggiorazioni con le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 3, comma 2, con l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Nei casi di



cofinanziamento, la Società può delegare Banche e Intermediari al recupero delle somme dovute dai beneficiari in forza del contratto di finanziamento e non restituite, anche in assenza di cause di revoca del beneficio accordato. In tal caso, la Società disciplina nei contratti di affidamento di cui all' art. 3 il mandato ad agire, in nome e per conto della Società, per il recupero dei crediti sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di eventuali terzi garanti. Allo stesso modo, anche per il tramite di Banche e Intermediari, la Società si insinua nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari insolventi.

- 3) Qualora non sia possibile procedere al recupero del credito con le modalità di cui al comma 2, la Società segnala alla Struttura regionale affidante le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) o altre forme di legge. Quanto ai cofinanziamenti, la Società può richiedere l'attivazione delle procedure di recupero coattivo nei confronti dei soggetti debitori all'esito delle azioni di recupero, qualora le stesse siano risultate infruttuose e comunque qualora venga revocato il mandato al recupero a Banche e Intermediari.
- 4) Le Strutture regionali affidanti, ove lo ritengano opportuno e previa comunicazione scritta alla Società, possono esperire direttamente le procedure di recupero delle somme illegittimamente percepite dai beneficiari a titolo di contributo, e non restituite. In tal caso la Società, ai sensi dell'art. 17, porterà in diminuzione dei Fondi l'importo erogato e oggetto di recupero diretto da parte della Regione.

ARTICOLO 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) La Società, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni operative dei Fondi o dai Bandi/Avvisi, provvede all'accertamento degli illeciti amministrativi e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

ARTICOLO 15 - SEGNALAZIONE DI FRODI AI DANNI DI FONDI PUBBLICI

- 1) Fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 4, la Società, nei casi previsti dal D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), comunica le posizioni di inadempimento da parte dei beneficiari attraverso formale segnalazione alla Corte dei conti, ai sensi degli art. 52 e seguenti del già menzionato Codice, informando periodicamente la Regione.
- 2) La Società, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato ai sensi della normativa Antiriciclaggio di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i., li comunica all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).
- 3) La Società, nello svolgimento dell'attività ad essa affidata, osserva le disposizioni applicabili alle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1) Oltre a quanto previsto in merito agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la Società provvede a:
 - a) pubblicare sul proprio sito internet tutta la documentazione necessaria per presentare le domande di partecipazione ai benefici;
 - b) pubblicare sul proprio sito internet le informazioni previste dalle norme vigenti in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a imprese, persone fisiche ed enti pubblici e privati, coordinandosi con gli Uffici della Regione a ciò preposti, anche mediante l'inserimento di idonei link di rimando ai siti istituzionali.



- 2) In tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico che a singoli beneficiari, la Società provvede ad indicare i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni, la Struttura regionale di riferimento e la provenienza dei fondi che consentono l'erogazione delle agevolazioni stesse.

CAPO II: GESTIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA REGIONALE

ARTICOLO 17 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEI FONDI

- 1) La Regione mette a disposizione della Società le risorse finanziarie necessarie per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e dei benefici sulla base delle dotazioni dei singoli Fondi o Bandi/Programmi affidati, tenuto conto del cronoprogramma concordato di erogazione delle agevolazioni o dei benefici.
- 2) La Società, per il periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, gestisce le risorse finanziarie in conformità alle disposizioni normative di riferimento e alla propria regolamentazione interna. È fatta salva la disciplina relativa alla gestione dei fondi UE.
- 3) La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti alle somme ricevute su specifici conti correnti mediante appostazioni dei relativi saldi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Sono a carico dei Fondi tutte le spese, compresi gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto dei Fondi medesimi o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei Fondi stessi.
- 4) I Fondi affidati in gestione alla Società sono costituiti, incrementati e decrementati come segue:
 - a) In aumento:
 - i. dai versamenti della Regione;
 - ii. dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dalle disposizioni operative del Fondo o dai Bandi/Avvisi di agevolazione;
 - iii. dagli interessi accreditati sui conti correnti della Società e trasferiti ai Fondi;
 - iv. dagli interessi moratori, dagli interessi corrispettivi e dall'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie determinati in esito ai provvedimenti di decadenza o revoca dell'agevolazione;
 - v. dai proventi derivanti dalla gestione finanziaria dei Fondi di cui all'art. 18;
 - b) In diminuzione:
 - i. dalle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari;
 - ii. dalle erogazioni disposte in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - iii. dalle escussioni richieste dalle banche sui fondi di garanzia;
 - iv. dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;
 - v. dagli oneri di gestione dei Fondi riconosciuti alla Società;
 - vi. dai costi di recupero dei crediti;
 - vii. dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili;
 - viii. dal riversamento alla Regione del rendimento delle risorse maturate, fatta eccezione per i Fondi europei di cui all'art. 22 e comunque sino al termine di cui al punto vii.
- 5) La Società si dota di appositi regolamenti per l'erogazione, il monitoraggio e il recupero dei crediti derivanti dai benefici erogati a valere sui Fondi gestiti. Semestralmente la Società invia a ciascuna



Struttura regionale affidante un report recante l'andamento dei recuperi e dei relativi incassi.

- 6) Le insolvenze inerenti ai crediti nei confronti dei beneficiari dei Fondi di cui al presente articolo restano a carico del Fondo.

ARTICOLO 18 - GESTIONE FINANZIARIA E CRITERI DI ALLOCAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- 1) La Società può impiegare le giacenze dei Fondi di provenienza regionale attenendosi a criteri di sana e prudente gestione delle risorse e, in particolare:
 - a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine e altre forme contrattuali e investimenti finanziari che garantiscano una redditività in linea con i principi e i criteri definiti nel regolamento interno di cui al comma 2 e in funzione della liquidità di volta in volta disponibile;
 - b) prevedere che gli investimenti di liquidità avvengano con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi ricevuti, prevedendo a tal fine anche la possibilità di rapido smobilizzo;
 - c) l'attività di gestione della liquidità dovrà essere condotta con l'obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsivoglia genere e con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile dall'attività e dal patrimonio propri della Società.
- 2) La Società, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, adotta un regolamento per la definizione dei criteri di allocazione delle risorse liquide, la politica e i limiti d'investimento delle stesse.

ARTICOLO 19 - RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

- 1) Al fine della ottimale allocazione delle disponibilità liquide, la Società, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, compatibilmente con la normativa vigente, provvederà a:
 - a) monitorare costantemente gli investimenti di liquidità, valutando il grado di rischio degli investimenti effettuati;
 - b) monitorare giornalmente i saldi attivi dei conti correnti afferenti ai benefici, così da consentire una pronta negoziazione dei tassi in caso di significativa variazione della disponibilità attiva sul Fondo;
 - c) monitorare periodicamente i tassi attivi concessi su conti correnti, depositi o altre forme di raccolta del risparmio bancario;
 - d) monitorare l'ammontare e la durata della permanenza presunta delle somme sui conti, in funzione dei previsti flussi attivi e passivi, così da negoziare incrementi di redditività in considerazione di tale durata;
 - e) monitorare periodicamente i tassi attivi e le altre condizioni contrattuali delle banche e degli istituti di credito, al fine di individuare modalità di massimizzazione della redditività di conti, depositi e/o altre forme di contratti bancari che siano compatibili con le esigenze gestionali dei Fondi.
- 2) La Società, nella relazione semestrale di cui di cui all'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come inserito dalla legge regionale n. 14/2023, riferisce sugli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1.

ARTICOLO 20 - PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) La Società predisporre una programmazione annuale, nell'ambito del Programma pluriennale delle attività di cui all'art. 2, dei flussi finanziari (piano delle erogazioni, dei rientri e dei corrispettivi)



sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione. In particolare, la Società:

- a) redige ed inoltra alle Strutture regionali affidanti un dettagliato piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia;
- b) monitora con cadenza trimestrale il flusso delle erogazioni e la disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata a ciascun strumento d'intervento e ne dà tempestiva informazione alle Strutture regionali affidanti.

ARTICOLO 21 - RELAZIONE SEMESTRALE E RENDICONTAZIONE GESTIONE FONDI

- 1) La Società, entro 40 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento, fornisce alle Strutture regionali affidanti la relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari, di cui all'art. 3 bis della legge regionale n. 45/1988, come inserito dalla legge regionale n. 14/2023.
- 2) La relazione di cui al comma 1 deve illustrare:
 - a) i dati quantitativi dei procedimenti connessi alla gestione di ciascun strumento finanziario, ovvero:
 - i. l'elenco delle istanze di agevolazione esaminate, ammesse e respinte;
 - ii. l'elenco dei provvedimenti di concessione deliberati;
 - iii. i controlli (documentali e in loco) effettuati, con indicazione degli importi verificati e ammessi;
 - iv. i procedimenti di revoca gestiti, con indicazione degli importi contestati e revocati;
 - b) le criticità registrate nella gestione dei suddetti procedimenti, gli eventuali correttivi adottati o le proposte di correttivo delineate;
 - c) in caso di scostamenti rilevanti dei costi sostenuti rispetto a quanto previsto dai contratti di affidamento, le motivazioni che li hanno determinati;
 - d) ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell'efficacia del beneficio;
 - e) le commissioni dovute per le attività svolte nel semestre di riferimento, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal contratto di affidamento.
- 3) Le Strutture regionali affidanti approvano formalmente la relazione entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento o la restituiscono con rilievi motivati. Decorsi quindici giorni dal ricevimento, l'approvazione si intende in ogni caso acquisita.
- 4) Entro quindici giorni dal riscontro di cui al comma 3, la Società, sulla base delle attività prestate, presenta alle singole Strutture regionali affidanti le relative fatture; il pagamento avverrà entro quindici giorni dal ricevimento della fattura ovvero con diversa modalità prevista dai singoli contratti di affidamento.
- 5) Al termine della gestione di ciascun strumento finanziario, la Società predispose la rendicontazione finale e la trasmette alla Struttura regionale affidante.
- 6) Entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione finale di cui al comma 5, la Regione può chiedere alla Società di procedere, entro i successivi trenta giorni, alla restituzione delle disponibilità residue sullo strumento. Resta ferma la facoltà della Regione di disporre una diversa destinazione delle risorse residue tramite un nuovo contratto di affidamento.
- 7) Per le attività diverse dalla gestione di strumenti finanziari, le modalità di rendicontazione e di pagamento dei compensi spettanti alla Società sono definite nei singoli contratti di affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 3 ter, comma 4, della legge regionale n. 45/1988, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 14/2023.

ARTICOLO 22 - SPECIFICITÀ DI GESTIONE DI FONDI - FONDI EUROPEI



- 1) Nel caso di benefici cofinanziati dai Fondi europei o nazionali dovranno essere precisati nei contratti di affidamento gli eventuali adeguamenti procedurali cui dovrà attenersi la Società, così come specificato dai regolamenti che disciplinano ciascun Fondo.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI SU COSTI E CORRISPETTIVI

ARTICOLO 23 - DETERMINAZIONE DI COSTI E CORRISPETTIVI

- 1) La Regione corrisponde alla Società, per ciascun affidamento, una commissione di gestione determinata in applicazione della metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti alla Società adottata con provvedimento della Giunta regionale n. 1141 del 19 settembre 2023.
- 2) Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti, finalizzati anche alla determinazione della commissione di gestione di cui al comma 1, la Società si avvale di un sistema di contabilità industriale.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 24 - DURATA E REVOCA

- 1) La presente Convenzione Quadro, la cui validità decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di sei anni. Entro sei mesi prima della scadenza, le Parti valutano la definizione di una nuova Convenzione Quadro.
- 2) La durata dei singoli contratti di affidamento conclusi sulla base della presente Convenzione è riportata nei contratti medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione Quadro produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
- 3) Eventuali variazioni della durata dei singoli contratti di affidamento devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
- 4) In ogni caso, la Struttura regionale affidante si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione Quadro.

ARTICOLO 25 - SPESE

- 1) Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione Quadro sono posti a carico della Società.
- 2) La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ARTICOLO 26 - MODIFICHE

- 1) Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposito provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro che dovessero insorgere tra la Regione e la Società, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.



ARTICOLO 28 - NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

ARTICOLO 29 - MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

- 1) La presente Convenzione Quadro è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letta, approvata e sottoscritta,

Per la Regione del Veneto (firma digitale)

.....

Per Veneto Innovazione S.p.A. (firma digitale)

.....

